

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 14/09/2022

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Federica Lusenti
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli
Dott. David Coi
Dott. Daniele Pecora
Dott.ssa Veronica Praudi

CIRCOLARE N.52/2022

Approfondimento

Oggetto: Chiarita in via definitiva la soppressione dell'obbligo della stampa annuale dei libri e registri contabili

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

L'art. 7 comma 4-quater del D.L. 10.6.1994 n. 357 (come modificato dall'art. 12-octies primo comma del D.L. 30.4.2019 n. 34 convertito dalla legge 28.6.2019 n. 58) ha soppresso l'obbligo di conservazione annuale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici (come oggi avviene praticamente nella totalità dei casi), introducendo, in deroga a quanto disposto dall'art. 7 comma 4-ter del D.L. 357/94, l'obbligo della stampa soltanto ove specificamente richiesta in sede di controllo.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate si è espressa in modo non univoco affermando nella risposta all'interpello 9.4.2021 n. 236 che era necessario distinguere tra "tenuta" e "conservazione" mentre nella risposta all'interpello 17.5.2021 n. 346 si è espressa in senso favorevole alla soppressione dell'obbligo di stampa annuale (si veda la ns circolare 27/1/2022 n. 10).

Ora l'art. 1, comma 2-bis del D.L. 21.6.2022 n. 73, introdotto dalla legge di conversione 4.8.2022 n. 122, ha integrato il suddetto art. 7 comma 4-quater aggiungendo al termine "tenuta" anche la parola "conservazione" in modo da superare le problematiche sollevate dall'Agenzia delle Entrate.

Quindi i registri contabili sono considerati regolari, anche in assenza della relativa conservazione annuale in via informatica o della stampa annuale su supporto cartaceo entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, a condizione che i dati siano aggiornati sui supporti elettronici e che, in sede di controllo, i registri siano stampati con immediatezza, su richiesta degli organi competenti e in loro presenza.

Dato che la norma dovrebbe avere natura di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva

I registri di cui si tratta sono:

- il libro giornale;
- i mastrini;

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

- il libro inventari;
- il registro dei beni ammortizzabili;
- i registri IVA;
 - le scritture ausiliarie di magazzino.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it